




REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del d.lgs n. 28/2010 e del d.m. n. 180/2010, la procedura di mediazione per la risoluzione di controversie devolute alla gestione di RESOLUTIA, ispirandosi ai principi di informalità, rapidità e riservatezza.
2. Il servizio di mediazione offre la possibilità di risolvere controversie, in ambito civile e commerciale, vertenti su diritti disponibili, sia di carattere nazionale che internazionale e, in particolare, quelle che possono insorgere tra imprese e tra imprese e consumatori.
3. Il Regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione disciplinati da leggi speciali.
4. La mediazione può svolgersi, in tutto o in parte, anche secondo modalità telematiche attraverso piattaforma informatica, accessibile dal sito di RESOLUTIA (www.resolutia.it).
5. Per lo svolgimento di singole procedure, RESOLUTIA potrà avvalersi delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, con i quali abbia concluso uno specifico accordo. Tali accordi sono reperibili all'interno del sito di RESOLUTIA (www.resolutia.it).

2. ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA


1. La procedura di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di mediazione presso una delle Sedi di RESOLUTIA, con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.
2. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto da RESOLUTIA o in forma libera. Le parti possono depositare domande congiunte.
3. La domanda di mediazione deve contenere a pena di improcedibilità:
 - a) La sede di RESOLUTIA presso cui si intende presentata la domanda.
 - b) i dati identificativi delle parti, in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
 - c) i dati identificativi di colui che, se necessario, rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere e/o deposito di visura camerale aggiornata;
 - d) breve descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
 - e) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
 - f) i dati identificativi del difensore della parte, nell'ipotesi di cui questa decida di avvalersene nel procedimento di mediazione.
4. La domanda può contenere:
 - a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
 - b) dati identificativi dei professionisti, e/o delle persone di fiducia che, in alternativa o in aggiunta al difensore, assisteranno la parte nel procedimento;
 - c) dichiarazione della parte che propone la domanda di mediazione di sostenere per intero i costi della procedura, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;
 - d) richiesta, con riferimento alle sole materie per le quali la mediazione non è condizione di procedibilità, che l'incontro non abbia luogo qualora la parte invitata non abbia manifestato l'intenzione di aderire al tentativo di mediazione entro otto giorni antecedenti alla data dell'incontro o abbia comunicato, tempestivamente ed espressamente, di non voler aderire al tentativo.



5. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di mediazione, la Segreteria comunica in forma comprovante l'avvenuta ricezione:
 - a) alla parte istante:
 - la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
 - b) all'altra o alle altre parti:
 - la domanda di mediazione;
 - la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare personalmente al procedimento, avvertendole, nell'ipotesi di cui al precedente comma 4° punto d), che l'incontro non avrà luogo, ove almeno una di esse non comunichi la propria intenzione di parteciparvi.
6. La Segreteria comunica, altresì, nel più breve tempo possibile, alla parte istante:
 - l'eventuale rinvio, richiesto dalla parte convocata, della data dell'incontro di mediazione;
 - l'eventuale comunicazione del rifiuto di aderire al tentativo di mediazione della parte invitata;
7. La Segreteria informa, altresì, tutte le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del d.lgs. n. 28/10 e le avverte delle eventuali conseguenze riconducibili alla mancata partecipazione, senza giustificato motivo, previste dall'art. 8, comma 5, del d.lgs n. 28/10.
8. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, ovvero la eventuale richiesta di quest'ultima di differimento della data del primo incontro di mediazione, costituiscono atto di accettazione del presente Regolamento e delle indennità di cui alle tabelle allegate (Allegati A e B).
9. Le parti possono chiedere che l'incontro di mediazione si tenga presso una Sede di RESOLUTIA diversa da quella presso cui è stata depositata la domanda di mediazione.
10. La procedura di mediazione può svolgersi anche secondo modalità telematiche, su apposita piattaforma, accessibile tramite il sito Internet di RESOLUTIA (www.resolutia.it) e si attiva attraverso l'invio della domanda in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica gestione@resolutia.it e, qualora la stessa non sia sottoscritta con firma digitale, dovrà essere inviata, entro i due giorni successivi, anche a mezzo fax al numero (+39) 075-5715280. Tutte le comunicazioni alle parti verranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica che le stesse hanno comunicato alla Segreteria di RESOLUTIA.
11. La parte invitata potrà prendere visione dei documenti depositati dall'istante, ove non riservati, solo dopo aver aderito al procedimento o previa autorizzazione dell'istante.

3. LA SEGRETERIA

1. La Segreteria di RESOLUTIA, con sede a Perugia, amministra il servizio di mediazione, con l'ausilio della attività delle Sedi per quanto riguarda le procedure di competenza di queste ultime.
2. Presso ogni Sede, il Socio Responsabile si occupa della ricezione delle singole istanze di mediazione e di tutti gli altri atti e/o documenti depositati dalle parti, che dovrà provvedere ad acquisire elettronicamente ed inviare, a mezzo e-mail alla Segreteria, entro due giorni dalla ricezione, nonché ad inserire i relativi dati nell'apposito software gestionale a loro disposizione.
3. La Segreteria tiene un registro informatico per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
4. La Segreteria verifica:
 - a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente Regolamento e la annota nell'apposito registro;




- b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione prima dello svolgimento dell'incontro.
5. La Segreteria provvede a ricevere ed effettuare tutte le comunicazioni destinate alle parti in relazione al procedimento avviato, garantendo la dovuta tempestività e formalità.
 6. Con esclusivo riferimento alla ipotesi di cui all'art. 2, 4° comma, lett. d), del presente Regolamento, la Segreteria rilascerà, su richiesta della parte istante e in data successiva a quella inizialmente fissata per l'incontro, una certificazione di conclusione del procedimento per mancata adesione al tentativo di mediazione della parte invitata.
 7. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, la Segreteria può rilasciare l'attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del relativo verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del d.lgs. 28/2010.
 8. Al di fuori dei casi contemplati al comma precedente, la Segreteria dichiara concluso il procedimento ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.
 9. In ogni caso, su richiesta di parte, la Segreteria attesta altresì per iscritto:
 - a) l'avvenuto deposito della domanda;
 - b) l'avvenuta chiusura del procedimento.

4. SEDE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso gli uffici di una delle Sedi di RESOLUTIA.
2. Il luogo di svolgimento dell'incontro è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e della Segreteria.
3. Ai fini della eventuale successiva omologazione del verbale di mediazione, presso ciascun ufficio, Sede di RESOLUTIA, si intende localizzata la "sede dell'organismo" indicata dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 28/2010, essendo, quindi, competente all'eventuale omologazione del verbale di accordo il presidente del Tribunale nel cui circondario è posta la Sede di RESOLUTIA presso cui sia stata depositata la domanda di mediazione. Fanno eccezione le sole procedure inerenti alle controversie transfrontaliere di cui all'art. 2 della Direttiva 2008/52/CE, per le quali la competenza per l'omologazione è del presidente del Tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

5. NOMINA DEL MEDIATORE

1. La nomina del singolo mediatore è effettuata da RESOLUTIA nell'ambito di un apposito elenco di nominativi, formato sulla base di standard di accreditamento e di aggiornamento fissati dal DM 180/2010.
2. Al fine di garantire l'imparzialità e professionalità nella prestazione del servizio, in conformità a quanto previsto nell'art.3, comma 1) lett. b), del D.M. 145/2011, RESOLUTIA provvede alla nomina del mediatore ritenuto più idoneo secondo criteri inderogabili e predeterminati, che tengano conto, dell'oggetto, del valore della controversia, del domicilio professionale del mediatore e della sua specifica competenza professionale, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. A tal fine costui, al momento dell'iscrizione nell'elenco, deposita il proprio curriculum con l'attestazione degli eventuali titoli post-laurea conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione. In ogni caso, il mediatore indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione. La



Segreteria provvede di conseguenza a formare, all'interno dei propri elenchi, delle liste di mediatori suddivise per materie preferenziali, indicate dal mediatore stesso, all'interno delle quali effettuare una nomina ispirata ad un criterio turnario. Soltanto in casi di straordinaria complessità e/o rilevanza economica, si potrà derogare alla turnazione predeterminata, comunque sulla base di una peculiare esperienza del mediatore designato e nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.

3. Ciascuna parte può richiedere a RESOLUTIA, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore, che sarà valutata secondo gli elementi addotti.
4. Le parti possono individuare congiuntamente il proprio mediatore tra i nominativi inseriti all'interno della lista, la cui effettiva designazione spetterà in ogni caso a RESOLUTIA.
5. Sulla base degli accordi di cui all'art. 1, comma 5, il mediatore, qualora se ne ravvisi l'opportunità, può essere individuato da RESOLUTIA, con decisione motivata, anche negli elenchi di altri Organismi di mediazione. Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, RESOLUTIA può individuare un mediatore ausiliario che coadiuvi il mediatore nell'esercizio della sua funzione.
6. Nell'ambito della procedura per cui è incaricato, il mediatore non agisce in alcun modo per conto o a nome di RESOLUTIA.

6. ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI MEDIATORE

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.
3. Oltre alle norme di legge, ciascun mediatore si impegna a rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento (Allegato C), garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all'oggetto della controversia; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, che dovrà avvenire entro due giorni dalla designazione, il mediatore deve sottoscrivere una apposita dichiarazione di imparzialità e deve comunicare per iscritto alla Segreteria qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità.
4. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
5. Il mediatore deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'accettazione dell'incarico, che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni. In ogni caso, le parti, o una di esse, possono richiedere a RESOLUTIA, sulla base di giustificati e comprovati motivi, che si proceda nel più breve tempo possibile alla sostituzione del mediatore inizialmente designato. Laddove la richiesta delle parti trovi accoglimento, si procederà alla nomina di un altro mediatore.
6. Accettato il mandato, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi. RESOLUTIA provvederà alla sostituzione del mediatore designato qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico con dichiarazione scritta e adeguatamente motivata che, in ogni caso, verrà valutata ed eventualmente accettata da RESOLUTIA. Le eventuali dichiarazioni di rinuncia devono essere tempestivamente presentate a RESOLUTIA, che decide insindacabilmente e senza ritardo sulla loro accettazione.
7. La rinuncia all'incarico motivata da ragioni deontologiche attinenti al comportamento in mala fede tenuto da una o entrambe le parti durante la mediazione, non comporta l'obbligo di sostituzione del mediatore da parte di RESOLUTIA, potendo in tal caso essere disposta la chiusura del procedimento.
8. In casi particolari, ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari, o la controversia lo



renda opportuno, il mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali. La nomina é subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri, sulla base del tariffario stabilito per i consulenti tecnici del tribunale. All'esperto si applicano le disposizioni del presente Regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

7. INCOMPATIBILITA'


1. A garanzia dell'imparzialità del mediatore, questi non può accettare la nomina nel caso in cui intrattenga con una delle parti rapporti di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o di natura personale ovvero nel caso in cui una delle parti del procedimento si avvalga dell'assistenza di un professionista che sia con lui associato, o socio, o che eserciti la propria attività negli stessi locali.
2. Il mediatore, in particolare, non può assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione d'opera. Allo stesso modo, egli non può percepire compensi direttamente dalle parti, né potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro.

8. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Le parti partecipano all'incontro personalmente e, ove ciò non sia possibile, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri di rappresentanza e di conciliazione della controversia. Le parti sono libere di farsi assistere da persone di propria fiducia, da avvocati, da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria. In ogni caso, è necessario portare a conoscenza di RESOLUTIA con congruo anticipo i nominativi di chi sarà presente all'incontro.
2. Nell'ipotesi in cui è prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale le parti sono, comunque, invitate ad essere assistite da un difensore.
3. Nel valersi dell'opera del mediatore le parti si impegnano a partecipare in buona fede al procedimento di mediazione, essendo consapevoli degli obblighi deontologici gravanti sul mediatore, tra cui l'eventuale dovere di interruzione del procedimento e/o rinuncia all'incarico.
4. Il mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente.
5. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
6. Al termine di ciascun incontro, il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione di una o più parti.
7. La sospensione o la cancellazione di RESOLUTIA dal registro degli organismi di mediazione non hanno effetto sul procedimento in corso.

9. PROPOSTA DEL MEDIATORE

1. Quando le parti non abbiano raggiunto l'accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore, qualora disponga degli elementi necessari, formula una proposta di conciliazione, la quale potrà essere contestuale oppure successiva all'incontro di mediazione.
2. Il mediatore non potrà formulare la proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del d.lgs. 28/2010, in caso




di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione.

3. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:
 - a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
 - b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.
4. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
5. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta del mediatore, laddove il mediatore non abbia inteso formularla contestualmente all'incontro di mediazione.
6. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di ricezione della risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata, a meno che la parte che tempestivamente abbia aderito alla proposta del mediatore accetti, comunque, l'adesione dell'altra, nonostante sia pervenuta in ritardo, fermo restando il termine di cui all'art. 6 del d.lgs n.28/2010.
7. Al successivo incontro, il mediatore darà atto a verbale delle risposte pervenute dalle parti, ovvero della mancanza di risposte entro il termine fissato.
8. Nel caso in cui taluna delle parti non si presenti, senza giustificato motivo, all'incontro successivo alla formulazione della proposta, il mediatore redigerà un verbale di mancata conciliazione.
9. Sino alla scadenza del termine di sette giorni sopra indicato, la Segreteria non darà alle altre parti alcuna comunicazione delle risposte eventualmente già pervenute. Al mediatore non è consentito di riportare a verbale risposte diverse dalla mera accettazione o dal mero rifiuto della sua proposta. In ogni caso, le parti, di comune accordo, possono richiedere al mediatore di proseguire l'incontro di mediazione, al fine di perfezionare, integrare o modificare i termini della proposta già formulata.

10. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE


1. Il procedimento si conclude:
 - a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
 - b) quando le parti raggiungono un accordo;
 - c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
 - d) quando le parti, a seguito dell'incontro di mediazione, non raggiungano un accordo;
 - e) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.
2. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
3. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.



4. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale e l'allegato accordo sono depositati presso la Segreteria e di essi è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. In ogni caso, il verbale è redatto in tanti originali quanti sono le parti partecipanti al tavolo della mediazione. Qualora, l'incontro si sia svolto presso una Sede, i relativi responsabili si impegnano a trasmettere una copia dei predetti documenti, per via telematica, alla Segreteria.
6. In caso di esito negativo dell'incontro di mediazione è sempre concessa a ciascuna parte la facoltà di mettere a verbale una propria proposta transattiva e all'altra di indicare le condizioni e/o i termini cui subordina l'accettazione della medesima.
7. Tutti gli oneri, anche fiscali, derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.
8. Al termine del procedimento di mediazione, ad ogni parte viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio, secondo il modello allegato al presente Regolamento (Allegato D), così come previsto dall'art. 7, comma 5, lett. b) del d.m. n. 180/2010. Una copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, verrà inoltrata, dalla Segreteria, al responsabile del registro per gli affari di mediazione, tenuto dal Ministero della giustizia, per la prevista azione di monitoraggio.


11. RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine, tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il mediatore, le parti, la Segreteria, i responsabili delle Sedi, nonché tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisivo.
6. Il mediatore, gli addetti di RESOLUTIA, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.
7. Nei procedimenti di mediazione telematica, RESOLUTIA si impegna a trattare i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite in modo da salvaguardarne la riservatezza e da tutelare gli utenti da attività di divulgazione non autorizzate.
8. E' garantito il diritto di accesso agli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, per ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata.



12. INDENNITA' SPETTANTI ALL'ORGANISMO

1. L'indennità è determinata in base al valore della lite, così come indicato nella domanda di mediazione secondo i criteri del codice di procedura civile e comprende, nel suo complesso, le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti in merito, RESOLUTIA individua il valore di riferimento sino al limite massimo di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti.
3. Le spese di avvio, pari ad € 40,00, al netto dell'IVA, sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte convenuta al momento della sua adesione al procedimento. Le spese di avvio sono dovute dalla parte istante anche nel caso in cui la controparte non accetti di partecipare al tentativo di mediazione. In caso di pluralità di parti invitate, la Segreteria potrà richiedere alla parte istante idonea integrazione a titolo di rimborso delle spese vive da sostenersi.
4. Le spese di mediazione comprendono i costi di amministrazione e l'onorario del mediatore e sono dovute da ciascuna delle parti che ha aderito alla procedura, in solido ed indipendentemente dall'esito dell'incontro di mediazione, dal numero di incontri svolti, dal numero dei mediatori e dagli ausiliari nominati. L'importo delle spese di mediazione è determinato in base ai Tariffari allegati al presente Regolamento (Allegati A e B), da intendersi al netto dell'IVA, e da corrispondere con le modalità ivi indicate.
5. Le spese di mediazione possono essere aumentate in misura non superiore ad un quinto in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà della controversia, oppure qualora si prospettino ulteriori costi, connessi a particolari esigenze e/o necessità delle parti (ad es. per il coinvolgimento di altri partecipanti nella procedura, per il richiesto intervento di esperti, per la traduzione simultanea, per incontri di conciliazione fuori sede, ecc.).
6. In caso di successo della mediazione, l'aumento previsto dall'art. 16, comma 4, lett. B) del d.m. 180/2010 sarà pari all'1% delle spese di mediazione.
7. In caso di formulazione della proposta da parte del mediatore verrà richiesta una integrazione delle spese di mediazione nella misura di 1/5.
8. Nelle materie di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, l'importo delle spese di mediazione è ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti (Allegato B), e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dal comma 6.
9. Per il caso in cui nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipi al procedimento, si applica l'importo ridotto pari ad Euro 40,00 per il primo scaglione e ad Euro 50,00, per tutti gli altri scaglioni.
10. E' facoltà di RESOLUTIA di rideterminare l'indennità dovuta dalle parti, se dall'oggetto della domanda, o comunque dall'esito del procedimento di mediazione, il valore della lite risulta diverso da quello da esse dichiarato. Si applicano in ogni caso gli scaglioni di cui ai Tariffari allegati al presente Regolamento (Allegati A e B),
11. Le parti si obbligano a corrispondere a RESOLUTIA le integrazioni delle spese di mediazione, applicate nei casi di cui ai commi 5), 6), 7) e 10) del presente articolo, entro il termine di sette giorni dalla comunicazione delle medesime ad opera di RESOLUTIA.
12. In ogni caso, l'indennità di mediazione e le spese di cui al presente articolo devono essere corrisposte a RESOLUTIA per intero prima del rilascio del verbale. Il mancato pagamento delle stesse costituisce giusta causa di recesso per RESOLUTIA, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 9, del d.m. 180/2010, per le materie obbligatorie.



13. ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:
 - a) la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della pretesa, nonché alla disponibilità dei diritti fatti valere o, comunque, oggetto di negoziato;
 - b) la qualificazione ed il valore della controversia;
 - c) l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
 - d) la forma e il contenuto dell'eventuale atto di delega a rappresentare e a conciliare;
 - e) la veridicità e la correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;
 - f) Il rispetto della probità e lealtà nella partecipazione al procedimento di mediazione.
2. In ogni caso, RESOLUTIA non può essere ritenuta responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti alla mancata o ritardata effettuazione di comunicazioni richieste alla parte istante. Parimenti RESOLUTIA non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali decadenze e prescrizioni dovute alla imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda, delle altre parti chiamate in mediazione e dei diritti dedotti.
3. Ai fini impeditivi ed interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

14. INTEGRAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le parti concordemente possono richiedere a RESOLUTIA di derogare alle disposizioni del presente Regolamento, escluse quelle riguardanti i rapporti con RESOLUTIA e/o con il mediatore da essa nominato, nonché quelle ritenute o indicate come inderogabili dalla legge.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

15. TIROCINIO ASSISTITO

1. L'organismo di mediazione consente gratuitamente a ciascun mediatore iscritto nei propri elenchi di svolgere il tirocinio assistito prescritto dalla normativa vigente.
2. Il tirocinio assistito sarà consentito anche ai mediatori di altri organismi, tenendo conto del numero delle mediazioni effettivamente svolte e della necessità di garantire prioritariamente l'aggiornamento ed il tirocinio dei mediatori iscritti presso il proprio organismo.
3. I Mediatori tirocinanti assistono alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compenso alcuno e dovranno attenersi alle norme relative all'incompatibilità nonché a quelle relative alla riservatezza, alla inutilizzabilità e al segreto professionale applicabili per il mediatore.

16 ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati da RESOLUTIA. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.



- ALLEGATO A - TABELLE DELLE INDENNITÀ PER LE PROCEDURE VOLONTARIE (ORDINARIE E ON-LINE)
- ALLEGATO B - TABELLE DELLE INDENNITÀ PER LE PROCEDURE OBBLIGATORIE (ORDINARIE E ON-LINE)
- ALLEGATO C - NORME DI COMPORTAMENTO DEI MEDIATORI (CODICE EUROPEO PER I MEDIATORI)
- ALLEGATO D - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE